

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 21/06/2018

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto

Divieto di pagare le retribuzioni in contanti,

a decorrere dal 1° luglio 2018

(sanzioni elevate per chi pagherà in contanti le retribuzioni)



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: info@studiomasciotti.it

Spettabile Cliente,

La Legge di Bilancio 2018 (commi 911 e ss. della Legge n. 2015 del 27/12/2017) ha previsto che **dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti non potranno più corrispondere la retribuzione/compenso attraverso denaro contante** direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il divieto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante è previsto per:

- ogni tipo di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del c.c. (es. lavoratori full e part time, con contratti a termine, intermittente, apprendistato, job sharing, a chiamata, ecc...);
- ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi gli amministratori di società che non fatturano il compenso ma gli viene consegnata la busta paga);
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Sembra non rientrare in questo nuovo divieto il pagamento dei compensi ai lavoratori autonomi occasionale (ai quali, quindi, si potrà teoricamente continuare a corrispondere il compenso in contanti, nei limiti della soglia antiriciclaggio di 2.999 euro) ; suggeriamo tuttavia di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili anche per corrispondere tali compensi (anche al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento).

Non essendo più possibile pagare in contanti le buste paga, quindi, le **modalità di pagamento ammesse della retribuzione, o di anticipi di essa** (o di eventuali anticipi per trasferte), a decorrere dal 01 luglio 2018, **sono**:

- **bonifico** sul conto indicato dal lavoratore ed identificato con un codice IBAN (è opportuno che nella causale del pagamento venga inserita la indicazione del mese di retribuzione);

- strumenti di **pagamento elettronico** (es. carta di credito, ecc.);
- apertura di un **conto di tesoreria** presso uno sportello bancario o postale ed effettuare un *mandato di pagamento* a favore del lavoratore (in tal caso la banca deve identificare la persona che riscuote in contanti la somma comunicata dal correntista datore di lavoro);
- emissione di un **assegno bancario o circolare** consegnato direttamente al lavoratori; in caso di comprovato impedimento si potrà consegnare l'assegno a un suo delegato.

Il divieto di pagare le retribuzioni in contanti non opera ai rapporti di lavoro:

- instaurati con la pubblica amministrazione (art. 1, c.2, d.lgs n.165/2001);
- domestico (l. n.339/1958);
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli *addetti a servizi familiari e domestici*, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Per i datori di lavoro o committenti che violano le suddette disposizioni sulle modalità di corresponsione della retribuzione (ossia che, ad esempio pagano in contanti le retribuzioni), viene comminata una **sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.**

Si dovranno, quindi, rispettare scrupolosamente le suddette modalità di pagamento tracciabili per le retribuzioni al fine di evitare la suddetta ingente sanzione.

La nuova disciplina prevede anche che **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione;** si potrà quindi fare un documento aggiuntivo, titolato quietanza di pagamento della retribuzione, e lo

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

stesso costituirà quietanza di pagamento a tutti gli effetti

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it